

CONVENZIONE
PER LA CREAZIONE DELL'OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA TOSCANA E PER LO SVILUPPO
DELLO STUDIO CLINICO LEGALE
IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DELLO STRANIERO

Tra:

il Centro Interuniversitario di Ricerca denominato "L'altro diritto. Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni" – (ADir) – con sede c/o il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze, via delle Pandette 32, 50127 Firenze CF/PI 01279680480 in persona del Direttore, Prof. Emilio Santoro, nato a Parma, il 09/06/1963 (d'ora in poi anche solo Centro),

La Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze, via sede legale via delle Pandette 32, 50127 Firenze CF/PI 01279680480 in persona in persona del Presidente, prof. Paolo Cappellini (da ora in poi anche solo Scuola).

e

il Tribunale di Firenze, in persona della Presidente, Dott.ssa Marilena Rizzo, nata a Pesaro, il 17/03/1959 (d'ora in poi anche solo Tribunale)

PREMESSO

- che in data 27/01/2016 il Ministero della Giustizia e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) hanno stipulato una Convenzione Quadro, che annovera tra i propri obiettivi lo sviluppo di una coordinata azione di ricognizione, promozione e impulso di progetti di studio e di ricerca, realizzabili con la collaborazione di enti universitari, al fine del potenziamento degli strumenti di trattamento delle persone detenute e di reinserimento sociale del reo, a cui si rimanda per intero (All. 1);

- che il Centro, come da Convenzione Istitutiva che si allega al presente atto (All. 2), ha tra le sue finalità quella di sviluppare, promuovere e coordinare studi e progetti di ricerca, anche internazionali, tra gli altri, nei campi della sociologia della marginalità, della sociologia delle migrazioni, del governo delle migrazioni, dei fenomeni discriminatori e delle relative strategie di contrasto, del governo delle società multiculturali,

- che il Tribunale di Firenze ritiene suo interesse precipuo la valutazione dello sviluppo dei dati giurisprudenziali e la verifica dell'esito dei suoi provvedimenti;

- che la Scuola di Giurisprudenza è interessata ad agevolare l'introduzione dell'approccio clinico all'interno dei corsi di laurea in Scienze dei Servizi giuridici e Magistrale in Giurisprudenza, in considerazione del fatto che negli ultimi anni si registra una larga diffusione di tale metodologia in Europa e in Italia come modello di insegnamento e formazione giuridica che sperimenta un diritto in movimento (*law in action*) i cui significati sono modellati all'interno di pratiche culturali locali. Questo anche in considerazione del fatto che la visione del diritto "dal basso" che questo approccio propone appare particolarmente adatto a far fronte alla crisi delle fonti e dei sistemi di giustizia, indotta dalla globalizzazione e dall'emergere di nuovi agenti, anche giudiziari, a livello internazionale, e alla rivisitazione dei paradigmi tradizionali di insegnamento per la formazione del giurista nella società globalizzata che essa richiede;

che il Centro Interuniversitario Adir, in attuazione delle proprie finalità istituzionali, collabora con la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Firenze, per l'introduzione della metodologia didattica sopra descritta;

- che tali attività saranno riconosciute quali attività a scelta libera secondo i Regolamenti dei Corsi di Studio sopra richiamati

CONVENGONO

Articolo 1

(Oggetto e finalità della collaborazione fra le Parti)

Le Parti collaboreranno alla creazione di un *Osservatorio sulla giurisprudenza toscana in materia di protezione internazionale* e, per gli studenti dei corsi di laurea della Scuola di giurisprudenza, *allo sviluppo dell'approccio didattico clinico in materia di asilo*.

Articolo 2

(Impegni delle parti)

Per quanto riguarda l'osservatorio il Centro metterà a disposizione ricercatori ad esso aderenti per l'analisi dei provvedimenti e dei loro presupposti, attraverso il monitoraggio dei ricorsi avverso i dinieghi pronunciati dalle Commissioni territoriali competenti sulle istanze per il riconoscimento della protezione internazionale (asilo o protezione sussidiaria) davanti al Tribunale. Tale analisi, insieme a quella dei fascicoli, dei provvedimenti stessi e della verifica dei loro esiti, consentirà di ricostruire le linee giurisprudenziali del Tribunale, la tempestività dei provvedimenti e l'effettività della tutela dei diritti degli stranieri da essi garantiti. Il Centro si impegna, inoltre, a elaborare un report annuale delle attività di ricerca.

Il Tribunale si impegna a consentire, nei propri locali, l'accesso ai documenti necessari alla ricerca da parte di massimo tre ricercatori del Centro, secondo modalità che non influiscano negativamente sul normale andamento delle proprie attività.

Per quanto riguarda la clinica sull'asilo la Scuola individuerà gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Scienze dei Servizi giuridici e Magistrale in Giurisprudenza, che frequentano la clinica legale tra i quali il responsabile della clinica stessa seleziona quelli che seguono i giudici impegnati nella definizione dei procedimenti sui dinieghi della Commissioni territoriali.

Il Tribunale si impegna a consentire agli studenti la partecipazione alle attività di preparazione delle udienze.

Le parti concordano che gli studenti che svolgeranno l'affiancamento saranno al massimo otto.

La Scuola di Giurisprudenza fornirà l'elenco nominativo degli studenti che potranno svolgere l'esercitazione presso gli sportelli identificati e che dovranno essere regolarmente iscritti all'anno accademico di riferimento.

Gli studenti come sopra identificati saranno accompagnati da docenti degli insegnamenti coinvolti, da personale docente e ricercatore, assegnisti o dottorandi aderenti al Centro, da tutor della Scuola di Giurisprudenza.

La Scuola di Giurisprudenza identifica quale docente di riferimento il prof. Emilio Santoro, direttore del Centro, che terrà i rapporti con il referente del Tribunale e definirà i contenuti dell'attività formativa.

Gli studenti avranno la copertura assicurativa come previsto dalla normativa in materia di assicurazione, assolta dall'Università di Firenze, la quale si impegna altresì ad assicurare gli studenti per la responsabilità civile.

In caso di incidente durante lo svolgimento dell'attività formativa segnala l'evento al soggetto promotore entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Il Tribunale individua un referente (o tutor) che terrà i contatti con il docente di riferimento, che avrà cura di seguire gli studenti durante l'affiancamento e terrà il registro delle loro presenze.

Il Tribunale indica la sede di svolgimento delle attività formative.

Articolo 3

(Adempimenti e diritti dei ricercatori e degli studenti)

- I ricercatori e gli studenti sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto d'ufficio nei modi previsti dalla normativa vigente e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui dispongano e si impegnano, con apposita dichiarazione scritta, a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli uffici, nonché degli atti e dei documenti eventualmente trattati, nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al d. lgs. 196/2003.
- Gli studenti sono tenuti a rispettare il calendario delle attività formative come concordato.
- Ogni studente a conclusione dell'esperienza, è tenuto a presentare una relazione delle attività svolte conformemente a quanto definito dal docente di riferimento.
- Allo studente saranno riconosciuti CFU tra le attività a scelta libera secondo quanto stabilito dal Consiglio del Corso di laurea al quale lo studente è iscritto.
- I ricercatori sono tenuti a rispettare gli orari di consultazione dei fascicoli concordati.
- Al fine di evitare qualsiasi eventuale conflitto di interesse tra le attività di ricerca e le attività personali dei ricercatori, il Centro si impegna a impiegare ricercatori che non praticino attività forensi nel campo dell'asilo.

Articolo 4

(Conformità con la circolare del Ministero della giustizia 8 novembre 2016)

Ai sensi della circolare del Ministero della giustizia datata 8 novembre 2016, avente a oggetto "Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 787, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Stabilità per il 2016)", la presente convenzione non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ossequio alla medesima circolare, dalle attività previste nella presente convenzione non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né subordinato, né autonomo, con il Tribunale. Il Centro garantisce, inoltre, che i ricercatori e gli studenti della clinica legale, impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, siano in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 5

(Durata della convenzione e sue revisioni)

La presente convenzione ha validità di un anno dal giorno della sua sottoscrizione, e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salva disdetta di una delle Parti, da inviarsi all'altra, anche mediante mezzi telematici, con un mese di anticipo.

Le Parti, riconoscendo l'utilità della collaborazione reciproca, si riservano, per gli anni successivi, la possibilità di incrementare il rapporto scientifico oggetto della presente convenzione e di estenderlo alla formazione, mediante la ideazione e l'organizzazione di nuove attività, o il potenziamento di quelle già in essere.

Articolo 6

(Modifiche alla convenzione)

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordati per iscritto tra le parti.

Articolo 7

(Trattamento dati personali e tutela della Privacy)

In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'articolo 13 D.LGS 196/03 autorizzandosi reciprocamente al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti. Nel rispetto degli obblighi di trasparenza e anticorruzione, le parti si impegnano reciprocamente ad una assoluta riservatezza sulle informazioni apprese durante l'esecuzione della presente convenzione.

Le Parti si impegnano inoltre a prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti ai sensi della normativa vigente.

Le notizie e i dati appresi in relazione all'esecuzione della presente convenzione non dovranno in alcuna forma essere comunicati a terzi né divulgati e non potranno essere utilizzati dalle parti, e da chiunque collabori con loro, per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Titolari del trattamento sono rispettivamente il Tribunale e il Centro.

Articolo 8


(Risoluzione delle controversie)

In caso di controversia in merito alla interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.


Firenze,

22/2/2017

Il Direttore del Centro Interuniversitario L'altro diritto



Il Presidente della Scuola di Giurisprudenza



Il Presidente del Tribunale di Firenze

